



REGOLAMENTO ORGANICO

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 Giugno 2021

Approvato dalla Giunta Nazionale C.I.P nella riunione del 15/07/2021

Sommario

PREMESSA.....	5
TITOLO I - I soggetti della Federazione	5
Capo I – Gli affiliati.....	5
Art. 1 -Gli affiliati	5
Art. 2 - Appartenenza alla Federazione.....	5
Art. 3- Affiliazione alla FISPEs.....	6
Art. 4- Prima affiliazione	6
Art.5 - Rinnovo dell'affiliazione (riaffiliazione).....	8
Art. 6- Rappresentanza sociale degli affiliati.....	9
Art.7 -Modifiche dell'assetto organizzativo dell'affiliato.....	9
Art. 8- Fusione tra affiliati	9
Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla FISPEs	10
Art. 10 – Diritti degli affiliati	11
Art. 11 – Doveri degli affiliati.....	11
Capo II - I tesserati societari	12
Art. 12 – I tesserati societari.....	12
Art. 13 – Disposizioni generali	13
Art. 14 - Primo Tesseramento.....	13
Art. 15 - Rinnovo del tesseramento	13
Art. 16 - Tessera federale	14
Art. 17 – Diritti dei tesserati	14
Art. 18 – Doveri dei tesserati.....	15
Art. 19 - Vincolo sociale.....	15
Art. 20 - Doppio tesseramento	16
Art. 21 - Gli atleti.....	16
Art.22 – Atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato	17
Art.23- Atleti di interesse nazionale	17

Art. 24- Tesseramento stranieri comunitari	18
Art. 25 - Tesseramento stranieri extracomunitari	18
Art. 26 – Disciplina dei prestiti	19
Art. 27 - Dirigenti sociali	19
Art. 28- Guide sportive	20
Art. 29 – Atleti guida	20
Art. 30- Tecnici societari	20
Art. 31 - Assistenti tecnici	21
Art. 32 - Medici e Professionisti sanitari	21
Art. 33 - Accompagnatori, Assistenti specializzati e Volontari	21
Capo III- Ruoli federali	21
Art. 34 – Ruoli federali	21
Art.35- Tesseramento alla Federazione	22
Art. 36 - Dirigenti federali	22
Art. 37 – Tecnici federali	22
Art. 38- Ufficiali di gara	22
Art. 39- Collaboratori federali	23
Art. 40- Componenti degli Organi di Giustizia	23
Art. 41- Corsisti federali	23
Art. 42 - Principianti	24
Art. 43 - Volontari federali e accompagnatori	24
Art. 44- Soci onorari, soci sostenitori	24
Art. 45- Albi federali	24
TITOLO II – Gli Organi della Federazione	24
Capo I- Le Assemblee Generali	24
Art.46 – Convocazione	25
Art. 47 - Attribuzione dei voti agli affiliati	25
Art. 48- Candidature	25
Art. 49 - Commissione Verifica Poteri	26

Art. 50 - Ufficio di Presidenza delle Assemblee	27
Art.51 - Mozioni ed emendamenti.....	28
Art. 52 - Votazioni	28
Art 53 - Commissione Scrutinio	29
Capo II- Procedure di elezione.....	29
Art. 54 – Elezioni	29
Capo III- Gli Organi centrali direttivi e di controllo	31
Art. 55- Il Consiglio Federale.....	31
Capo IV - Organi periferici e consultivi della Federazione	32
Art. 56- Il Delegato Regionale.....	32
Art. 57- Il Delegato Provinciale	33
TITOLO III – Struttura tecnico- organizzativa federale.....	34
Art. 58 Settore Tecnico.....	34
Art. 59- Il Direttore Tecnico Nazionale di disciplina	34
Art.60 - I Tecnici Nazionali di settore	35
Art.61 - I Referenti tecnici territoriali di disciplina	35
Art. 62 - I Centri Tecnici Federali.....	35
Art.63 –Disposizioni transitorie	36

PREMESSA

L'Ordinamento Giuridico Sportivo è costituito da fonti internazionali emanate dagli organismi di riferimento (art.3 Statuto Federale) e da fonti nazionali emanate dallo Stato italiano. In particolare, il sistema delle fonti nazionali gerarchicamente ordinato è costituito da:

- 1- Costituzione Italiana;
- 2- Leggi dello Stato;
- 3- Normativa C.I.P.;
- 4- Statuto Federale;
- 5- Regolamenti FISPEs.

Il Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPEs), è emanato ai sensi dell'art. 27, lettera f, dello Statuto Federale, di seguito anche "Statuto", dal Consiglio Federale, al fine di disciplinare attraverso norme di attuazione, delle disposizioni stabilite dallo Statuto.

Il presente Regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del C.I.P., che ne valuta la conformità all'Ordinamento Giuridico Sportivo.

Le disposizioni attuative di eventuale natura derogatoria delle disposizioni del Regolamento Organico, devono essere sottoposte alla approvazione del C.I.P.

TITOLO I - I soggetti della Federazione

Capo I – Gli affiliati

Art. 1 -Gli affiliati

Si definiscono affiliati della Federazione i soggetti disciplinati dall'art. 5 dello Statuto Federale:

- a) Società sportive;
- b) Associazioni sportive e organismi similari (a titolo esemplificativo e non esaustivo ASD/SSD/APD/Cooperative);
- c) Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare;

di seguito anche "società".

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione

2.1 Il procedimento di affiliazione o riaffiliazione, determina l'appartenenza delle società alla Federazione e l'assunzione di tutti i diritti ed obblighi stabiliti dagli artt. 7 e 8 dello Statuto per il primo e i successivi anni sportivi, di appartenenza alla Federazione.

2.2 L'anno sportivo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 3- Affiliazione alla FISPEs

- 3.1 Le società che intendono svolgere attività federale devono presentare domanda di affiliazione alla FISPEs e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 3.2 Possono chiedere l'affiliazione le società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 dello Statuto Federale ed i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive integrazioni e modifiche in materia, nonché alle previsioni dello Statuto del CIP.
- 3.3 Con l'affiliazione, le società contraggono un vincolo annuale, che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei regolamenti e delle normative della FISPEs, delle direttive del CIP e di quelle degli organismi nazionali ed internazionali competenti, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi della FISPEs, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.
- 3.4 Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle società accogliendone la domanda di affiliazione (art. 5.3 Statuto Federale).
- 3.5 Se la domanda di affiliazione viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 30 settembre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata e, pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISPEs anche per l'anno sportivo successivo, debbono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione - nonché dei tesseramenti - secondo le procedure ed i termini previsti, pena la cessazione del rapporto associativo. Se la domanda viene esaminata e deliberata successivamente al 30 settembre ma prima del 31 dicembre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti, per il rimanente periodo dell'anno sportivo, prevedendo un costo di affiliazione del 35 %.

Art. 4- Prima affiliazione

- 4.1 La domanda di affiliazione delle società di nuova costituzione, ovvero che non siano state affiliate alla FISPEs nell'anno sportivo precedente, deve essere redatta sull'apposita modulistica (denominata "AFF/01"), disponibile nel sito federale e può essere presentata in ogni momento durante l'anno sportivo e per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e modifiche.
 - a) L'originale o la copia conforme all'originale, effettuata nelle forme previste dalla legge, (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della società "copia conforme all'originale, composta di n. pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'Atto Costitutivo registrato della società redatto alla presenza di minimo 3 soci effettivi (predisposto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata), compatibilmente con la specifica forma societaria ed è richiesto l'aggiornamento del Certificato di attribuzione del Codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate.
 - b) L'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo suindicato) dello Statuto Sociale registrato. La denominazione sociale e la sede legale, riportate sulla domanda di affiliazione, debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale. Le

società devono prevedere negli scopi statutari il rispetto delle finalità e dei requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti FISPES, in adempimento alle direttive C.I.P. L'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FISPES.

- c) Modulo delle discipline praticate (denominato "DIS/03") e del livello di pratica degli atleti (denominato "LIV/08").
- d) Modulo tesseramento societario (denominato "TESS/SOC"), disponibile sul sito federale, per ciascuno dei soggetti di cui si chiede il primo tesseramento. È obbligatorio, oltre al tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo della società, il tesseramento di almeno 2 (due) atleti, indicando se una delle suddette figure coincide con un componente del Consiglio Direttivo e di un tecnico munito di brevetto federale, secondo quanto stabilito dal regolamento della formazione FISPES, redatto in conformità alle linee guida per la formazione degli operatori sportivi paralimpici. In caso l'affiliazione venga richiesta da un Gruppo Sportivo Militare, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Federale e riconosciuto dal C.I.P., è richiesto il tesseramento di 1 (uno) solo atleta.
- e) Se un soggetto ricopre più di un ruolo, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, deve essere specificato esplicitamente nella modulistica.
- f) Modulo riepilogativo dei tesseramenti societari richiesti (denominato "ETP").
- g) Ricevuta di versamento, sul c/c bancario intestato alla FISPES, della quota di affiliazione e delle quote di tutti i tesserati. Il pagamento delle quote di prima affiliazione e di tesseramento, possono essere effettuati anche cumulativamente in un'unica soluzione, nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio Federale.

4.2 La domanda di affiliazione, corredata obbligatoriamente da tutti i documenti sopraindicati e sottoscritta dal Legale Rappresentante della società che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della società al vincolo di giustizia di cui all'art. 37 dello Statuto Federale, deve essere presentata direttamente alla Segreteria Generale.

4.3 All'atto della presentazione della domanda, la Segreteria rilascerà al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.

4.4 La Segreteria Generale, accertata la regolarità della domanda e degli allegati, sottoporrà l'intera documentazione, unitamente al proprio parere (obbligatorio ma non vincolante), all'approvazione del Consiglio Federale. Il parere, ove sia negativo, deve essere espressamente motivato.

4.5 Il Consiglio Federale, valutata positivamente la documentazione presentata dalla società sportiva richiedente la prima affiliazione alla FISPES, delibera, provvisoriamente, l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi della stessa. Il definitivo riconoscimento ed affiliazione alla FISPES si perfezionerà con l'iscrizione della società sportiva alla sezione CIP del Registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Tale iscrizione verrà curata dalla Segreteria Generale.

4.6 La società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Generale concernente l'accoglimento della domanda di affiliazione.

La Segreteria Generale provvederà al caricamento dei dati, declinati dalla nuova società affiliata, nel sistema informatico.

- 4.7 La società, all'atto dell'affiliazione, deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Consiglio Federale può rigettare la domanda di affiliazione qualora non presenti i requisiti richiesti dal presente regolamento ovvero si trovi in condizioni di morosità.
- 4.8 Il Consiglio Federale può sospendere la domanda di affiliazione, avanzata da società avente denominazione che possa generare omonimia con altre società già affiliate, fino a quando non ne venga modificata la denominazione.
- 4.9 L'eventuale provvedimento di rigetto e/o sospensione della domanda di affiliazione verrà comunicato alla società interessata, tramite PEC o lettera raccomandata, e per conoscenza al competente organo territoriale.
- 4.10 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale, la società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del C.I.P., ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del C.I.P., seguendo le modalità relative.

Art.5 - Rinnovo dell'affiliazione (riaffiliazione)

- 5.1 Prima dell'inizio di ogni anno sportivo, la società che intende rinnovare l'affiliazione alla FISPES deve presentare domanda di riaffiliazione e versare la quota stabilita dal Consiglio Federale.
- 5.2 La domanda di riaffiliazione va presentata dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a condizione che venga versata la prevista quota moratoria.
- 5.3 La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata attraverso la procedura online, all'uopo predisposta nel sito federale. L'accesso al sistema è consentito attraverso un username (il codice societario) ed una password, assegnata ad ogni società sportiva. Per richiedere una nuova password (smarrita e/o dimenticata) il Legale Rappresentante della società dovrà inviarne apposita istanza alla Segreteria Generale che, al termine dell'operazione, comunicherà alla società, alla casella di posta elettronica FISPES ovvero PEC, la nuova password per l'accesso al sistema.
- 5.4 Il Legale Rappresentante della società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico ed è, quindi, l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.
- 5.5 La società, in fase di riaffiliazione, è tenuta a controllare tutti i dati societari già immessi a sistema e provvedere, ove necessario, all'aggiornamento e/o all'integrazione degli stessi.
- 5.6 La domanda di riaffiliazione, redatta secondo le modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Federale, produce effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte della Segreteria Generale, dopo che la stessa avrà verificato la regolarità dell'istanza e la completezza della relativa documentazione.
- 5.7 La società, all'atto della riaffiliazione, dovrà comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni.
- 5.8 Contestualmente al pagamento della quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle quote di tesseramento per almeno il numero minimo di atleti richiesti in fase

di affiliazione e per tutti i componenti del Consiglio Direttivo della società. In ogni caso il software conteggerà automaticamente l'importo totale delle quote.

Art. 6- Rappresentanza sociale degli affiliati

- 6.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FISPEs spetta al Presidente Societario, quale Rappresentante Legale del sodalizio, o a chi tale potere è riconosciuto da specifiche normative contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FISPEs.
- 6.2 In particolare, i Rappresentanti Sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo statuto sociale, di tutte le attestazioni e/o dati informatici fatti pervenire alla FISPEs.

Art.7 -Modifiche dell'assetto organizzativo dell'affiliato

- 7.1 L'affiliato è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento del suo assetto organizzativo interno che costituisca modifica dei dati declinati in sede di affiliazione e/o riaffiliazione.
- 7.2 In particolare:
- a) variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della società, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate;
 - b) variazioni apportate allo Statuto societario, e in particolare il cambio di denominazione sociale, in tal caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate e il nuovo testo dello Statuto societario.
- 7.3 Le modifiche allo Statuto societario e/o cambio di denominazione sociale, dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio Federale e diverranno operative con la relativa delibera. Tutte le altre modifiche diverranno operative con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Generale.

Art. 8- Fusione tra affiliati

- 8.1 La fusione o l'incorporazione tra due o più società affiliate alla FISPEs è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, tuttavia, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività sportiva per disabili, anche una fusione tra affiliati aventi sede in Regioni diverse.
- 8.2 La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FISPEs da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
 - b) sono considerate procedure ammesse, sia la costituzione di una nuova società, sia l'incorporazione in una società di una o più società;
 - c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;

- d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1°-31 dicembre e gli effetti sportivi decorreranno dal successivo anno sportivo;
- e) la società risultante dalla fusione o comunque la società incorporante subentra in tutti i rapporti e in tutte le obbligazioni che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale;
- f) sotto il profilo sportivo, in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto, questo subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di incorporazione, farà fede la posizione della società incorporante;
- g) gli atleti tesserati per le società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società. Il tesseramento prosegue con la nuova società per il periodo residuo sino alla scadenza quadriennale del vincolo in corso, con possibilità di rinnovo. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di Regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella Regione in cui non sarà proseguita l'attività, saranno automaticamente svincolati.
- h) Le società affiliate alla FISPEs, aventi natura giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, procedono a fusione o incorporazione solo in forza, di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente, altresì, ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi, in capo alla società risultante dalla fusione, nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
- i) le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile.

8.3 La domanda di fusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della nuova società, dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale, unitamente alla quota annuale di affiliazione così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti dal presente articolo. Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali delle Assemblee Straordinarie delle due società che hanno deliberato la fusione, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova società. Nel caso in cui alla fusione partecipi una società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile.

8.4 La Segreteria Generale istruisce la pratica, esprimendo il proprio parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la debita approvazione.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla FISPEs

9.1 Le società cessano di appartenere alla FISPEs nei casi previsti all'art. 9 dello Statuto Federale.

9.2 Nei confronti della società che, scaduto il termine ultimo del 31 gennaio, non abbia presentato la domanda di riaffiliazione, ovvero l'abbia presentata dopo il termine del 31 dicembre, ma senza procedere al versamento della quota moratoria, la FISPEs procederà alla cessazione del

rapporto associativo esistente con la stessa, che verrà così dichiarata decaduta dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, a norma dell'art. 9.1 lettera "e" dello Statuto.

9.3 La cessazione del rapporto associativo con la FISPEs viene meno altresì, a norma dell'art. 9.1 lettera "c" dello Statuto Federale, se la società non ha svolto attività federale durante i 2 (due) anni sportivi precedenti. Nel qual caso, effettuati i dovuti accertamenti, la Segreteria Generale sottoporrà l'esito al Consiglio Federale che, nella sua prima riunione utile, provvederà a dichiarare decaduta la società.

9.4 La cessazione di appartenenza alla FISPEs, deliberata dal Consiglio Federale, comporta in ogni caso la perdita di tutti i diritti sin a quel momento acquisiti e la società dovrà quindi provvedere ad una nuova prima affiliazione.

9.5 Nel caso di scioglimento volontario, la società dovrà inviare alla Federazione copia del verbale dell'Assemblea dei Soci contenente la relativa delibera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

Art. 10 – Diritti degli affiliati

10.1 Con l'appartenenza alla Federazione, le società assumono tutti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti dello Statuto Federale, nonché, ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento, da tutti gli altri Regolamenti federali e dalle deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

10.2 Con la mancata presentazione della domanda di riaffiliazione, nei termini previsti, le società cessano la loro appartenenza alla Federazione, perdendo tutti i diritti acquisiti nel precedente comma 1.

Art. 11 – Doveri degli affiliati

11.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le società si impegnano all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri regolamenti federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi federali, le norme e le direttive del C.I.P., nonché, di rispettare le regole del dilettantismo, quelle emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti e il rispetto della legislazione in materia.

11.2 In particolare, le società sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle gare federali;
- c) mantenere un rapporto etico volto al rispetto delle decisioni, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali nonché nei confronti di tutti i soggetti con cui la società entra in relazione, in virtù del rapporto di riaffiliazione. In particolare, le società e i loro componenti non possono avvalersi dei media (televisione, radio, social media, ecc.) che ledono l'immagine e il decoro della Federazione. Eventuali reclami e ricorsi dovranno essere azionati presso le opportune sedi come da appositi regolamenti federali;

- d) mettere a disposizione della Federazione gli atleti convocati per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere nazionale e/o internazionale in Italia o all'estero;
- e) garantire che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le società debbono curare che gli atleti indossino esclusivamente la maglia societaria in tutte le competizioni ufficiali.
- f) Rispettare le norme dei regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione del competente organo territoriale, il quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale;
- g) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FISPEs per qualsiasi causa. In caso di inottemperanza, la società è considerata morosa;
- h) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa, il vincolo di giustizia di cui all'art. 37 dello Statuto Federale, nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e dei Regolamenti emanati dalla FISPEs;
- i) regolare ogni pendenza finanziaria verso la FISPEs e verso gli altri affiliati, quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, rimanendo tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- j) rispettare e far rispettare le norme dello Stato e della Federazione, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, del C.I.P. e il rispettare il Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo;
- k) rispettare e far rispettare le norme sportive antidoping della NADO ITALIA, emanate in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa e integrale attuazione.

Capo II - I tesserati societari

Art. 12 – I tesserati societari

Si definiscono tesserati societari i soggetti disciplinati dall'art. 11.3 dello Statuto Federale:

- a) Dirigenti societari;
- b) Atleti e atleti guida;
- c) Guide sportive;
- d) Tecnici societari;
- e) Assistenti tecnici;
- f) Accompagnatori;
- g) Medici;
- h) Professionisti sanitari;
- i) Assistenti specializzati;

j) Volontari.

Art. 13 – Disposizioni generali

13.1 La domanda di tesseramento delle persone fisiche è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FISPEs.

13.2 La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della relativa quota stabilita dal Consiglio Federale.

13.3 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.3 dello Statuto Federale (tesserati societari), devono tesserarsi per il tramite della società (affiliato) di appartenenza con le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 14 - Primo Tesseramento

14.1 Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:

- a) non siano mai state tesserate alla FISPEs tramite un società sportiva o comunque non lo siano state nel precedente anno sportivo;
- b) non siano state riconfermate nei ranghi della società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto (31 dicembre, in via ordinaria, 31 gennaio dell'anno successivo, in via tardiva);
- c) siano in possesso di "nulla osta" di svincolo definitivo rilasciato dalla società di appartenenza.

14.2 Il primo tesseramento può essere effettuato dalle società in qualunque periodo dell'anno.

14.3 All'atto della domanda di prima affiliazione dovranno essere allegati i moduli dei tesserandi. Se il primo tesseramento è richiesto contestualmente alla domanda di prima affiliazione andrà accluso ad essa, unitamente alla copia della ricevuta attestante il versamento della tassa all'uopo stabilita, nei modi e nei termini stabili dal Consiglio Federale.

14.4 Se il primo tesseramento è richiesto da una società già affiliata, andrà perfezionato in modalità online accedendo con un username e la password societaria tramite il sito federale (www.fispes.it al link "Tesseramento Online"). È possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in un secondo tempo, ma in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

14.5 La Segreteria Generale, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, convaliderà il tesseramento in modo che la società potrà provvedere, direttamente, alla stampa della tessera federale in corso di validità.

Art. 15 - Rinnovo del tesseramento

15.1 Il periodo utile per la presentazione del rinnovo annuale del tesseramento coincide con i termini di riaffiliazione: dal 1° al 31 dicembre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al

31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, anche la quota moratoria all'uopo prevista.

- 15.2 I tesserati, per i quali non è stato effettuato il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal comma precedente, saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento tramite altro affiliato.
- 15.3 Il rinnovo del tesseramento andrà perfezionato in modalità online accedendo con un username e la password societaria tramite il sito federale. È per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in un secondo tempo, ma in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.
- 15.4 La Segreteria Generale, accertata la corrispondenza della domanda di rinnovo del tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, convaliderà il tesseramento in modo che la società potrà provvedere, direttamente, alla stampa della tessera federale in corso di validità.

Art. 16 - Tessera federale

- 16.1 Tutti coloro regolarmente tesserati attraverso una società FISPES verranno dotati di tessera federale.
- 16.2 La tessera federale costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività federali. La tessera non certifica in ogni caso l'identità dell'interessato che deve essere dimostrata, a richiesta, con un documento riconosciuto dalla legge.
- 16.3 Successivamente al tesseramento il sistema online, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera.
- 16.4 La tessera ha valore annuale e scadrà al termine dell'anno sportivo per il quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa.
- 16.5 Ad ogni rinnovo, cambio di qualifica o passaggio ad altro sodalizio, sarà possibile stampare la tessera aggiornata.
- 16.6 In caso di cambio di denominazione sociale e/o di fusione, la società dovrà verificare che sulla tessera, sia presente la nuova denominazione.

Art. 17 - Diritti dei tesserati

- 17.1 Con l'appartenenza alla Federazione, i tesserati assumono tutti i diritti di cui all'art. 14 dello Statuto, nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti specifici ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.
- 17.2 Con la cessazione della appartenenza alla Federazione, i tesserati perdono tutti i diritti di cui all'art. 14 dello Statuto Federale.

Art. 18 – Doveri dei tesserati

18.1 Con l'appartenenza alla Federazione, i tesserati assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all'art. 13 dello Statuto, nonché ogni altro loro dovere ed obbligo stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri regolamenti previsti dallo Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 19 - Vincolo sociale

19.1 Il vincolo sociale, contratto dall'atleta con il tesseramento, è della durata di 4 anni, scaduti i quali è necessaria l'acquisizione da parte della società di assenso dell'atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo (art. 15.3 Statuto Federale).

19.2 Il vincolo sociale, contratto con il tesseramento da tutte le altre figure societarie previste dallo Statuto Federale all'art. 11.3, è annuale e quindi limitato all'anno sportivo di riferimento.

19.3 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza nel corso del Quadriennio Paralimpico estivo nei seguenti casi:

19.3.1 In via automatica:

- a) per mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della società di appartenenza, entro il termine ultimo all'uopo previsto (31 gennaio);
- b) per scioglimento volontario della società di appartenenza o radiazione della stessa;
- c) nei casi di fusione o incorporazione così come disciplinato dal presente regolamento;
- d) per inattività assoluta della società di appartenenza durante i 2 (due) precedenti anni sportivi;
- e) per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della società di appartenenza, secondo i modi e i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- f) per cambio di residenza in altra provincia, comprovata da relativa documentazione da inviare alla Segreteria Generale.

19.3.2 Su delibera di Consiglio Federale, in qualsiasi momento dell'anno sportivo:

- a) a seguito di motivata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta di interesse nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio all'affiliato di gradimento dell'atleta;
- b) a seguito di denuncia di motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria società di appartenenza; nel qual caso la competenza a decidere spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, può disporre lo svincolo d'ufficio dell'atleta.
- c) in tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato alla Segreteria Generale la quale, espresso il proprio parere, non vincolante, deve sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

19.3.3 Su rilascio da parte della società di appartenenza di "nulla osta" allo svincolo definitivo, entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

La dichiarazione di “nulla osta”, sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante della società, va indirizzato dall'atleta medesimo alla Segreteria Generale che ne prende nota nel sistema informatico di tesseramento.

Art. 20 - Doppio tesseramento

- 20.1 È fatto divieto di doppio tesseramento tra società civili, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della società sportiva di appartenenza. Pertanto, nessuno potrà tesserarsi per due società sportive affiliate alla FISPEs. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.
- 20.2 Gli Organi di Giustizia federale adotteranno provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.
- 20.3 Sono esclusi da quanto sopra, gli atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, per i quali si rimanda ai successivi articoli, del presente regolamento.

Art. 21 - Gli atleti

- 21.1 Sono atleti delle varie discipline regolamentate dalla Federazione i soggetti, di cui all'art. 11.3 dello Statuto Federale – “Tesserati societari”, che svolgono una o più attività sportive nell'ambito federale secondo quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Federale.
- 21.2 L'esercizio delle attività sportive è svolto attraverso il tesseramento per una società sportiva affiliata alla FISPEs in base all'art. 5 dello Statuto.
- 21.3 L'istituto del prestito societario è regolato nei successivi articoli del presente regolamento mentre, per quanto concerne il doppio tesseramento societario si applicano le disposizioni dell'art. 15.2 dello Statuto.
- 21.4 Il tesseramento di un atleta ha validità, per l'intero anno sportivo federale, dal momento del perfezionamento del pagamento della tassa all'uopo prevista.
- 21.5 Il perfezionamento del tesseramento dà luogo altresì al vincolo di tesseramento societario, secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.
- 21.6 Il tesseramento di ogni atleta, presuppone il possesso da parte della società dei seguenti documenti, conservati agli atti della medesima e di cui la Federazione può richiedere in ogni momento l'invio per i necessari controlli:
 - a) modulo di “primo tesseramento” (denominato “TESS/SOC”), scaricabile dal sito federale, debitamente compilato e sottoscritto come indicato. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre la firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale;
 - b) certificato attestante che l'atleta è portatore di disabilità fisica, visiva o intellettivo-relazionale;
 - c) certificazioni mediche in corso di validità, prescritte per la tutela sanitaria, rilasciati in base alle vigenti disposizioni di legge per la tutela sanitaria dell'attività sportiva, come specificato nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” nonché il certificato vaccinale aggiornato.

21.7 Il Legale Rappresentante della società, in quanto affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento, è l'unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso e con la loro convalida attesta automaticamente che la società è in possesso della documentazione di cui al comma precedente.

21.8 In caso di false attestazioni o di omissione dei documenti richiesti, il Legale Rappresentante della società è passibile di deferimento alla Procura federale.

Art.22 – Atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato

22.1 In virtù di apposite convenzioni con il C.I.P., la FISPEs può riconoscere lo status di affiliati ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

22.2 Esclusivamente gli atleti ed atleti guida che vengono tesserati per i sodalizi di cui al comma precedente, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, secondo l'art. 15.2 dello Statuto Federale, possono fruire del doppio tesseramento, anche presso una società sportiva civile, al fine di garantire il diritto degli stessi di partecipare alle competizioni nelle quali non sono ammesse le società dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato.

22.3 L'atleta tesserato presso i Gruppi Sportivi, al pari di quanto disciplinato per le società civili, contrae un vincolo di 4 anni, come stabilito dal presente Regolamento Organico, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dall'ordinamento militare;

22.4 Il mancato rinnovo del tesseramento di un atleta, in stato di doppio tesseramento, sia da parte della società civile che da parte del Gruppo Sportivo, comporta il solo mantenimento del tesseramento esclusivamente per la società civile o viceversa.

22.5 Qualora si verifichi la situazione al comma precedente, rimane la possibilità dell'atleta di richiedere un nuovo tesseramento, con una società civile o militare, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento, riacquisendo in tal modo lo status di "doppio-tesserato".

Art.23- Atleti di interesse nazionale

23.1 Si definiscono atleti di interesse nazionale gli atleti inseriti nell'apposito "Club" e i quali, debbono sottostare al regolamento all'uopo previsto che regola i rapporti tra la FISPEs e gli atleti di interesse nazionale.

23.2 Gli atleti di interesse nazionale sono obbligati ad aderire alle convocazioni federali, finalizzate alla partecipazione a raduni, campionati nazionali o internazionali e in veste di testimonial.

23.3 La mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenza di gravi impedimenti, una violazione ai regolamenti, che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Federale, il quale potrà decidere di proporre il deferimento dell'atleta agli organi di giustizia, per le opportune valutazioni di competenza.

- 23.4 Si rimanda agli appositi regolamenti degli atleti di interesse nazionale di ogni disciplina FISPEs per le sanzioni previste e in tutti i casi di tipologie di inadempienze e violazioni.

Art. 24- Tesseramento stranieri comunitari

- 24.1 Il primo tesseramento degli stranieri comunitari, siano essi atleti o altre figure societarie, può essere presentato unicamente in forma cartacea, come indicato dal presente Regolamento, inviando alla Segreteria Generale tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
- 24.2 Ai fini del tesseramento è necessario, solo per i richiedenti che soggiornino in Italia per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, essere in regola con quanto disposto in materia di soggiorno dei Cittadini dell'Unione Europea ai sensi del DLGS n. 30 del 6.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni.
- 24.3 Se l'interessato svolge già attività con una Federazione straniera comunitaria, aderente ai medesimi organismi internazionali cui aderisce la FISPEs, è necessario esibire, in aggiunta alla documentazione cartacea di primo tesseramento, un "nulla osta" rilasciato da codesto organismo.
- 24.4 Negli anni successivi il rinnovo del tesseramento dovrà essere perfezionato online mediante la procedura prevista dal presente Regolamento.
- 24.5 Gli atleti comunitari, muniti di tessera federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta comunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di titoli individuali.

Art. 25 - Tesseramento stranieri extracomunitari

- 25.1 Per la disciplina del tesseramento dei soggetti extracomunitari, siano essi atleti o altre figure societarie, si rinvia ad apposite determinazioni emanate dalla Federazione, in riferimento a ciascun anno sportivo agonistico, tenuto conto delle disposizioni del C.I.P. per la tutela dei vivai giovanili ed a garanzia del rispetto delle politiche statali sui flussi migratori, fermo restando l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di tesseramento da parte della società.
- 25.2 Il tesseramento di tecnici e/o allenatori extracomunitari non è soggetto a contingentamento federale. Tali soggetti dovranno comunque essere in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso e il soggiorno in Italia, nonché essere in possesso di brevetto che attesti la relativa qualifica. In quest'ultimo caso saranno equiparati a tutti gli effetti ai tecnici ed allenatori di cittadinanza italiana.
- 25.3 Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari che abbiano dimostrato il regolare ingresso e soggiorno in Italia e le relative procedure, sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Generale.
- 25.4 Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario, valutata subordinatamente al numero di "Quote d'ingresso" per atleti stranieri, nel periodo di

riferimento, concesse annualmente dal C.I.P., è necessario presentare annualmente, alla Segreteria Generale la documentazione prevista in base alla normativa vigente.

- 25.5 Le tessere degli stranieri extracomunitari sono valide solo per l'anno sportivo di emissione. Il tesseramento deve essere concomitante con la validità del permesso/carta di soggiorno, e può essere rinnovato esclusivamente con la procedura cartacea.
- 25.6 Gli atleti extracomunitari, muniti di tessera federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta extracomunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di titoli individuali.
- 25.7 Per il rilascio di permessi di soggiorno in Italia per attività sportiva dilettantistica si rimanda alla circolare del Ministero dell'Interno, n. 8 del 2.03.2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e all'apposita comunicazione della FISPEs.

Art. 26 – Disciplina dei prestiti

- 26.1 Nel corso dell'anno sportivo, un atleta, già regolarmente tesserato per una società, può essere ceduto in prestito ad altro sodalizio, incluso per le discipline non praticate dalla società di appartenenza.
- 26.2 In ogni caso per agevolare la partecipazione e la promozione agli sport sperimentali, la disciplina dei prestiti viene regolata specificatamente dai singoli regolamenti tecnici.
- 26.3 La domanda di prestito può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno sportivo, ma comunque entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data della manifestazione interessata ed avrà valore fino al termine dell'anno sportivo di riferimento.
- 26.4 La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Generale, va redatta sull'apposito modulo (denominato "PRESTITO") disponibile sul sito federale, firmato per accettazione dall'atleta interessato o, in caso di minori, da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai Legali Rappresentanti della società cedente e della società beneficiaria e corredata della ricevuta di versamento della quota all'uopo prevista da effettuare a mezzo c/c bancario intestato alla FISPEs;
- 26.5 La domanda così redatta deve essere inoltrata tramite mail, PEC o a mezzo raccomandata, alla Segreteria Generale entro i termini previsti. A tale scopo farà fede la data di invio o spedizione risultante sull'avviso di ricevimento o la data e l'ora di ricezione.
- 26.6 Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Generale approva la domanda di prestito dandone comunicazione a tutti gli interessati. In caso di rigetto ne darà parimenti comunicazione a tutti gli interessati.
- 26.7 L'atleta oggetto di prestito sarà ammesso a partecipare all'attività federale nelle discipline previste esibendo la tessera della società cedente e la comunicazione della Segreteria Generale, che ne conferma la cessione alla società beneficiaria.

Art. 27 - Dirigenti sociali

- 27.1 Sono Dirigenti sociali i componenti del Consiglio Direttivo delle società affiliate, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati negli atti depositati dalle società, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, sempre che debitamente tesserati alla medesima.

27.2 I Dirigenti sociali fanno parte della FISPEs dal momento dell'accettazione della domanda da parte della Federazione, fino alla comunicazione di cessazione alla medesima della loro carica od alla cessazione di appartenenza alla Federazione della loro società.

Art. 28- Guide sportive

28.1 Si definiscono Guide sportive, ai sensi dell'art.11.3 dello Statuto Federale, lettera c), coloro i quali, a seguito di specifico percorso formativo con rilascio del brevetto federale, svolgono attività sportive nell'ambito della FISPEs, in qualità di assistenti in allenamento e in gara degli atleti per i quali, le disposizioni degli appositi regolamenti di disciplina, prescrivono la possibilità o l'obbligo, a determinate condizioni, di poter ricevere ausilio tecnico in competizione.

28.2 Fanno parte delle Guide sportive, con particolare riferimento alle disabilità visive, le figure degli atleti guida, di cui al successivo articolo del presente Regolamento.

Art. 29 – Atleti guida

29.1 Si definiscono Atleti guida, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto Federale lettera b), quei soggetti che, in possesso di brevetto di guida sportiva, svolgono specificatamente attività di supporto per le disabilità visive.

29.2 In particolare, gli Atleti guida sono quei soggetti che, in qualità di assistenti in allenamento e in gara, partecipano attivamente alle fasi agonistiche delle competizioni di atleti con disabilità visive, secondo le disposizione degli appositi regolamenti di disciplina, internazionali e nazionali.

Art. 30- Tecnici societari

30.1 Si definiscono Tecnici societari, ai sensi dell'art 11.3 dello Statuto Federale lettera d), quei soggetti che a seguito di specifico percorso formativo e relativi aggiornamenti, risultino in possesso di brevetto federale, come stabilito dalle linee guida per la formazione degli operatori sportivi paralimpici, deliberata dal CIP, in data 29.03.2021. Ogni affiliato ha l'obbligo di tesserare presso la società almeno un tecnico in possesso di specifico brevetto federale.

30.2 Per quanto concerne le discipline degli sport sperimentali, sarà cura della Federazione, nelle more dell'organizzazione di appositi corsi di formazione tecnica, stabiliti nei termini e con le modalità previste dalle linee guida per la formazione degli operatori sportivi paralimpici, deliberata dal CIP, in data 29.03.2021,finalizzati al rilascio dello specifico brevetto, riconoscere l'esperienza maturata attraverso il rilascio di specifica certificazione, da valutare quali crediti formativi, da scontare nell'ambito dei previsti tirocini, che saranno inseriti nei corsi, come stabilito dalle medesime linee guida, attraverso deliberazione del Consiglio Federale, dai quali le società possono attingere per tesserare i tecnici della singola disciplina.

Art. 31 - Assistenti tecnici

31.1 Si definiscono Assistenti tecnici, ai sensi dell'art 11.3 dello Statuto Federale lettera e), quei soggetti, che come stabilito dalle linee guida per la formazione degli operatori sportivi paralimpici, deliberata dal CIP, in data 29.03.2021, abbiano preso parte all'apposito percorso formativo, stabilito dal Regolamento della Formazione FISPES.

Art. 32 - Medici e Professionisti sanitari

32.1 Si definiscono Medici e Professionisti sanitari societari, ai sensi dell'art 11.3 dello Statuto Federale lettera g) e h), quei professionisti che collaborano con il sodalizio sportivo.

32.2 I Medici e Professionisti sanitari devono essere regolarmente tesserati per l'anno in corso per espletare le loro mansioni.

Art. 33 - Accompagnatori, Assistenti specializzati e Volontari

33.1 Si definiscono Accompagnatori, Assistenti specializzati e Volontari, ai sensi dell'art 11.3 dello Statuto Federale lettere f), i) j), tutte quelle figure che, regolarmente tesserate, svolgono attività a supporto delle società sportive.

33.2 Gli Accompagnatori, Assistenti specializzati e Volontari devono essere regolarmente tesserati con la società affiliata alla Federazione, per espletare il proprio ruolo.

Capo III- Ruoli federali

Art. 34 – Ruoli federali

Si definiscono tesserati federali i soggetti disciplinati dall'art. 11.2 dello Statuto Federale:

- a) Dirigenti federali;
- b) Tecnici federali;
- c) Ufficiali di gara;
- d) Collaboratori federali;
- e) Corsisti federali;
- f) Principianti;
- g) Volontari federali;
- h) Componenti degli Organi di Giustizia federale;
- i) Soci onorari;
- j) Soci Sostenitori.

I suddetti, qualora non rientrino tra i casi di incompatibilità sanciti dall'art. 49 dello Statuto Federale, sono tenuti ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il tesseramento individuale alla FISPES valido per il successivo anno sportivo.

Art.35- Tesseramento alla Federazione

- 35.1 Il primo tesseramento alla FISPEs, con le qualifiche previste dall'art. 11.2 dello Statuto, avverrà in forma cartacea con l'invio alla Federazione, dello specifico modulo di tesseramento (TES/002), corredato di copia della ricevuta attestante il versamento della tassa all'uopo stabilita.
- 35.2 Nei successivi anni, il tesseramento individuale potrà essere perfezionato unicamente attraverso il sistema online, predisposto dalla Federazione e disponibile nel sito internet federale.
- 35.3 Dopo la convalida del tesseramento ad opera della Federazione, il sistema di tesseramento online, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera.
- 35.4 La tessera avrà valore annuale e vedrà la sua naturale scadenza con il termine dell'anno sportivo per il quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa.

Art. 36 - Dirigenti federali

- 36.1 Sono Dirigenti federali tutti coloro che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.
- 36.2 I Dirigenti federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato.
- 36.3 I Dirigenti federali al momento dell'elezione o della nomina, ulteriormente all'assunzione dei doveri ed obblighi di cui al precedente articolo, hanno l'onere di mantenere la riservatezza e di non divulgare notizie assunte nell'ambito del loro mandato.

Art. 37 – Tecnici federali

- 37.1 Sono Tecnici federali i soggetti che hanno acquisito tale qualifica, come stabilito dalle linee guida per la formazione FISPEs, redatto in conformità alle linee guida degli operatori sportivi paralimpici deliberata dal CIP, in data 29.03.2021, abbiano preso parte all'apposito percorso formativo, disciplinato nello specifico dal Regolamento della Formazione FISPEs.
- 37.2 In virtù del suddetto brevetto saranno inseriti nell'albo ufficiale Tecnici federali.
- 37.3 Ai fini del mantenimento dell'operatività del brevetto, si rinvia al Regolamento della formazione all'uopo previsto, per quanto concerne l'aggiornamento obbligatorio.

Art. 38- Ufficiali di gara

- 38.1 Sono Ufficiali di gara i soggetti che, regolarmente tesserati presso la Federazione, hanno acquisito tale qualifica secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Ufficiali di gara, che ne disciplina anche l'inquadramento e l'attività.
- 38.2 Tutti gli Ufficiali di gara sono inseriti nell'apposito albo Giudici di gara FISPEs.

Art. 39- Collaboratori federali

39.1 I collaboratori federali sono figure ausiliarie nominate dalla Federazione, che svolgono mansioni specifiche connesse all'attività sportiva istituzionale.

39.2 I collaboratori federali devono essere regolarmente tesserati alla Federazione per espletare il proprio ruolo.

Art. 40- Componenti degli Organi di Giustizia

40.1 Sono Organi di Giustizia presso la FISPEs:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Corte sportiva di Appello;
- c) il Tribunale federale;
- d) la Corte federale di Appello;
- e) la Commissione di Garanzia dello Sport Paralimpico attiva presso il C.I.P.

40.2 Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

40.3 Il Tribunale federale e la Corte federale di Appello sono Giudici federali.

40.4 Su decisione del Consiglio Federale la FISPEs può avvalersi del Tribunale federale o della Corte federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di Appello (art. 17.4 S.F.).

40.5 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle Norme dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico.

40.6 Gli Organi di Giustizia federale sono competenti, in base all'articolazione federale, anche per i fatti connessi ai tesserati ed affiliati nello svolgimento delle attività paralimpiche.

40.7 Nello svolgimento del proprio incarico, i componenti degli Organi di Giustizia federale agiscono in maniera autonoma, nel rispetto dell'indipendenza e riservatezza.

40.8 Durano in carica per 4 (quattro) anni e il loro mandato non potrà essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

Art. 41- Corsisti federali

41.1 La qualifica di Corsista federale è attribuita a tutte le persone che, in possesso dei requisiti d'iscrizione previsti nei bandi, partecipano ai corsi di formazione indetti ed organizzati, a carattere nazionale, dalla FISPEs.

41.2 Il periodo di validità per il tesseramento della qualifica di Corsista federale, inizia all'apertura del corso e termina alla conclusione dell'anno sportivo.

41.3 Alla conclusione del corso, superato l'esame all'uopo previsto, il Corsista consegue il brevetto federale, prodromico all'inserimento nello specifico albo federale, di cui al successivo articolo, del presente regolamento.

Art. 42 - Principianti

Sono tesserati con la qualifica di principianti, tutti coloro i quali si iscrivono ai corsi organizzati alla Scuola FISPEs, nell'ambito del Centro Tecnico Federale.

Art. 43 - Volontari federali e accompagnatori

I volontari federali e gli accompagnatori, disciplinati all'art. 11.2 dello Statuto, devono essere regolarmente tesserati con la Federazione per espletare il loro ruolo.

Art. 44- Soci onorari, soci sostenitori

44.1 I tesserati onorari federali sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle discipline sportive della FISPEs. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto. È facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

44.2 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale:

a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;

b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire. I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto

Art. 45- Albi federali

45.1 L'albo federale è un documento che attesta l'appartenenza di Tecnici, Medici o Professionisti, alla FISPEs. La valutazione dei requisiti per poter accedere all'albo federale è demandata al Consiglio Federale attraverso specifica delibera, tenuto conto delle Linee guida per la formazione degli operatori sportivi paralimpici, deliberata dal CIP, in data 29.03.2021;

45.2 L'inserimento di un nominativo, o la sua cancellazione, nello specifico albo, avviene con atto assunto dal Consiglio Federale.

45.3 Tutti gli appartenenti agli albi federali sono tenuti, pena l'esclusione, al versamento della quota annualmente prevista dal Consiglio Federale per la permanenza nell'albo.

TITOLO II – Gli Organi della Federazione

Capo I- Le Assemblee Generali

Art.46 – Convocazione

46.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai Rappresentanti degli Affiliati, degli atleti e dei Tecnici, appartenenti a società con diritto di voto.

46.2 L'Assemblea Generale è convocata, dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri.

46.3 Hanno diritto di voto i Rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale, intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

Art. 47 - Attribuzione dei voti agli affiliati

47.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18.7 Statuto Federale), deve contenere l'elenco ufficiale degli Affiliati aventi diritto di voto.

47.2 Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale (Art. 18.6 dello Statuto Federale).

47.3 Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Generale.

47.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 48- Candidature

48.1 Coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale (Art. 46 dello Statuto Federale), che intendano candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Generale, a mezzo PEC o altre modalità di trasmissione previste dalla legge.

48.2 La presentazione delle Candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il trentesimo e le ore 14:00 del ventesimo giorno, antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale. (Art. 48 dello Statuto Federale).

48.3 La candidatura dovrà essere predisposta sul modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, il quale dovrà contenere, a pena d'inammissibilità della domanda, le seguenti indicazioni:

- a) la carica a cui si intende candidarsi (Presidente - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta- Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti);
- b) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità;
- c) copia del Documento di Identità del Candidato.

- 48.4 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Generale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo PEC o altre modalità di trasmissione previste dalla legge.
- 48.5 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Generale entro sette giorni dalla pubblicazione della lista dei candidati sul sito internet federale. Tali ricorsi sono sottoposti all'attenzione del Tribunale Federale che dovrà pronunciarsi entro 3 (tre) giorni dalla ricezione.
- 48.6 La Segreteria Generale verificata la lista relativa alle candidature, provvederà alla sua pubblicazione, con distinte liste di candidati (Presidente Federale - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta- Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) sul sito federale con link diretto dalla Home Page almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 49 - Commissione Verifica Poteri

- 49.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 27.3 lettera "q" dello Statuto Federale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
- 49.2 In caso di Assemblea Elettiva, il Presidente della Commissione Verifica Poteri sarà nominato dal C.I.P., sentita la Federazione. Per tutte le altre tipologie di Assemblea, sarà cura del Consiglio Federale, nominare il Presidente della Commissione.
- 49.3 Ad eccezione del Presidente della Commissione Verifica Poteri, nominato secondo quanto disposto dal presente Regolamento, gli ulteriori Componenti della Commissione Verifica Poteri, saranno scelti, in primo luogo, tra i Componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.
- 49.4 È costituita da almeno 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 49.5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'inizio previsto per la celebrazione dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
- 49.6 La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Generale, ha il compito di:
- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto, in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
- 49.7 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza, ed è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

- 49.8 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, affinché ne informi la stessa, ed al Segretario Generale, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea nonché il totale dei voti presenti, per allegarlo al processo verbale dei lavori.
- 49.9 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.
- 49.10 Prima dell'effettuazione delle votazioni, qualora siano richiesti particolari quorum costitutivi e/o deliberativi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

Art. 50 - Ufficio di Presidenza delle Assemblee

- 50.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, generalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Generale o suo delegato, e da tre Scrutatori (Art. 21.6 Statuto Federale).
- 50.2 Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è indicato dal C.I.P., d'intesa con la Federazione.
- 50.3 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 50.4 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.
- 50.5 In particolare, ha il compito di far eseguire rigorosamente l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
- 50.6 Il Presidente dell'Assemblea redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, i quali dovranno preventivamente farne richiesta scritta. Il Presidente dovrà assicurare che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
- 50.7 Il Presidente dell'Assemblea, ove lo richiedano esigenze di opportunità, per ciascun intervento all'Ordine del Giorno, ha facoltà di:
- a) prefissare un termine non superiore alla durata di 5 (cinque) minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi soggetto intervenuto quando lo stesso abbia superato il termine eventualmente assegnatogli; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
- 50.8 Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni.
- 50.9 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario Generale o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

- 50.10 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario Generale e dagli Scrutatori, è redatto, entro 15 (quindici) giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.I.P.
- 50.11 Ciascun partecipante all'Assemblea Generale ed ogni Rappresentante degli affiliati ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art.51 - Mozioni ed emendamenti

- 51.1 Le Mozioni d'Ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.
- 51.2 Le Mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno cui si riferiscono.
- 51.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
- 51.4 Nessuno può discostarsi dall'argomento oggetto di discussione, eccezion fatta per richiami alle Norme Federali ovvero al fine di salvaguardare tra gli interlocutori i principi di correttezza, lealtà e rispettabilità. Sulla sussistenza o meno di quanto sopra, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 51.5 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'Ordine del Giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

Art. 52 - Votazioni

- 52.1 Le votazioni in sede di Assemblea Generale si svolgono unicamente con sistemi di voto in forma elettronica, rispettando il principio della certezza, trasparenza e segretezza, ferma restando l'autonomia della FISPEs nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo. L'unica eccezione al suddetto sistema è rappresentata dall'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (art. 21.6 dello Statuto) eletto anche per acclamazione.
- 52.2 In ogni caso la procedura di votazione elettronica dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
- a) fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle eventuali deleghe, ed assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza. La procedura informatizzata dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle maggioranze occorrenti nella fase elettorale e, infine, il risultato delle varie elezioni;

b) fase di votazione\scrutinio: la votazione verrà effettuata, preferibilmente, in apposite cabine all'interno delle quali verranno allocati i dispositivi informatici-telecomandi-tablet-ecc- con i quali sarà possibile esprimere il voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. La votazione potrà anche svolgersi all'interno della sala assembleare, distanziando adeguatamente i votanti al fine di garantire la segretezza del voto. In caso di utilizzo di cabine, in casi di gravi difficoltà connessa al tipo di disabilità del votante, sarà possibile per quest'ultimo raggiungere la cabina con l'ausilio di un accompagnatore, il votante non potrà rendere nullo il voto.

Il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle eventuali fasi di ballottaggio;

c) in caso di necessità, sarà possibile effettuare, anche con il supporto della Commissione Scrutinio, un controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti complessivi ed i voti espressi. Tale controllo sarà reso possibile attraverso la comparazione dell'elenco degli aventi diritto a voto predisposto dalla Segreteria Generale, il verbale della commissione verifica poteri e le ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato.

52.3 Gli aventi diritto al voto con disabilità qualora non siano in grado di votare autonomamente, potranno avvalersi di un assistente di loro fiducia.

52.4 Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti i partecipanti iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

52.5 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti, fatta eccezione per gli altri quorum prescritti dallo Statuto, tra cui quelli stabiliti in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione. In nessun caso, nel computo dei voti, per la definizione della maggioranza, si tiene conto degli astenuti.

Art 53 - Commissione Scrutinio

53.1 La Commissione Scrutinio è formata da tre componenti, più due supplenti, scelti in primo luogo, tra i Componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

53.2 La Commissione Scrutinio esplica le operazioni concernenti il controllo, il conteggio dei voti e la redazione del relativo verbale, a supporto del sistema di votazione elettronico.

Capo II- Procedure di elezione

Art. 54 – Elezioni

54.1 Le elezioni degli Organi Federali si svolgono con sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza, la segretezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto (art. 21.4 dello Statuto Federale). Le votazioni dovranno avvenire con modalità separate e successive.

- 54.2 Gli aventi diritto di voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità.
Per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la preferenza è unica.
- 54.3 Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti riportati fra due Candidati o nel caso un candidato non raggiungesse la maggioranza assoluta, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti accreditati (Art. 21.7 dello Statuto Federale).
- 54.4 Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi, entro e non oltre, 90 (novanta) giorni dall'indizione, alla quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi alla carica di Presidente Federale.
- 54.5 Il Consiglio Federale è composto:
- dal Presidente della Federazione;
 - da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli atleti di cui uno per genere, laddove possibile in base alle candidature e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici.
 - dai Rappresentanti Italiani eletti negli Organismi Esecutivi delle Federazioni Internazionali cui la FISPEs aderisce.
- 54.6 In ogni caso, ove non sia possibile attribuire la rappresentanza di genere nell'ambito dei Consiglieri in Rappresentanza degli atleti, sarà garantita la rappresentanza di genere, tra i sette componenti del Consiglio Federale, escludendo l'ultimo dei Candidati eletti dell'altro sesso nella categoria dei Consiglieri Laici.
- 54.7 I Consiglieri Federali non appartenenti alle successive categorie di Consiglieri in rappresentanza degli atleti e di Consigliere in rappresentanza dei tecnici, sono eletti dai Rappresentanti degli Affiliati sulla base dei voti dei presenti. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (art. 21.7 dello Statuto Federale).
- 54.8 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 48.2 e 48.3 dello Statuto, i due Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti sono eletti dai Rappresentanti atleti degli affiliati presenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in equa rappresentanza, laddove possibile, tra atleti ed atlete, tenuto conto della rappresentanza di genere. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art. 21.7 dello Statuto Federale). Qualora i primi due che hanno riportato il maggior numero di voti siano dello stesso genere, ed il terzo assicuri l'equa rappresentanza, quest'ultimo entrerà

nella rosa dei Consiglieri al posto del secondo più votato. Nel caso in cui non vi sia un numero di candidati alla carica di Consigliere in Rappresentanza degli atleti, atto a garantire l'equa rappresentanza, si procederà all'elezione di colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

54.9 Il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici è eletto dai Rappresentanti Tecnici degli affiliati presenti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

54.10 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Rappresentanti degli Affiliati, nonché, dai delegati societari atleti e tecnici.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

54.11 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha il compito di supervisionare e verificare la regolarità dello scrutinio chiedendo, qualora necessario, una seconda votazione di conferma.

54.12 La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

Capo III- Gli Organi centrali direttivi e di controllo

Art. 55- Il Consiglio Federale

55.1 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e dev'essere indirizzato ai Consiglieri federali ed ai Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Federale è convocato almeno 3 (tre) volte l'anno.

55.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano, così come previsto dalla vigente normativa in materia, per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

55.3 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica e/o raccomandata.

55.4 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'Ordine del Giorno che dev'essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

55.5 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni, sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

55.6 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'Ordine del Giorno.

55.7 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 3 (tre) Consiglieri. Il voto non è delegabile (art 26.4 dello Statuto).

55.8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

55.9 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta, dovrà farne esplicita richiesta.

Capo IV - Organi periferici e consultivi della Federazione

Art. 56- Il Delegato Regionale

56.1 Il Consiglio Federale, relativamente ad ogni Quadriennio Paralimpico estivo, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina i Delegati Regionali.

56.2 Il Delegato Regionale fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale C.I.P. per la Regione di riferimento.

56.3 Sono compiti del Delegato Regionale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) indire, laddove possibile, campionati regionali sia a carattere promozionale sia agonistico;
- c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare alla Segreteria Generale, entro la data del 30 ottobre, il calendario regionale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nell'anno sportivo successivo e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f) intervenire presso le Autorità Locali, nell'interesse della FISPEs e degli affiliati, in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali;
- h) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- i) proporre al Consiglio Federale l'eventuale nomina di Responsabili Regionali dei programmi e dei settori di attività, individuati tra elementi con specifica e comprovata esperienza e competenza in materia;
- k) coordinare e vigilare sull'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza.

56.4 Il Delegato Regionale è tenuto inoltre:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;

- b) a gestire gli eventuali fondi a lui pervenuti, in qualità di “Funzionario Delegato alla spesa”, con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Regionale, che controfirmerà il relativo verbale.

56.5 L’incarico di Delegato Regionale è quadriennale, salvo delibera di revoca dell’incarico da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualsiasi momento.

Art. 57- Il Delegato Provinciale

57.1 Il Consiglio Federale, relativamente ad ogni Quadriennio Paralimpico estivo, può nominare dei Delegati Provinciali, tenuto conto dell’effettiva presenza sul territorio delle attività della FISPEs.

57.2 Sono compiti del Delegato Provinciale:

- a) contribuire, nell’ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all’art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l’assistenza a quelle esistenti;
- b) accordarsi con il Delegato Regionale per l’indizione di campionati provinciali, laddove possibile, sia a carattere promozionale sia agonistico.
- c) vigilare, per conto del Delegato Regionale, sulle manifestazioni che le singole società richiedono di disputare tra loro sul territorio di sua spettanza, a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare al Delegato Regionale, entro la data del 15 ottobre, il calendario provinciale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nell’anno sportivo successivo e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e) informare tempestivamente il Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell’attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- f) intervenire presso le autorità locali, informando il Delegato Regionale, nell’interesse della FISPEs e degli affiliati, in particolare per quanto riguarda la concessione e l’uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le Norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali;
- h) predisporre per il Delegato Regionale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull’attività svolta.

57.3 Il Delegato Provinciale è tenuto inoltre:

- a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b) a gestire gli eventuali fondi a lui pervenuti dalla Federazione, in qualità di “Funzionario Delegato alla spesa”, con la diligenza del buon padre di famiglia;

- c) a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, entro 15 (quindici) giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Provinciale, che controfirmerà il relativo verbale.

57.4 L'incarico di Delegato Provinciale è quadriennale, salvo delibera di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualsiasi momento.

TITOLO III – Struttura tecnico- organizzativa federale

Art. 58 Settore Tecnico

Il Settore Tecnico Federale, per ciascuna disciplina governata dalla FISPEs, è così strutturato:

- a) Direttore Tecnico Nazionale di disciplina;
- b) Tecnici Nazionali di settore;
- c) Referenti Tecnici territoriali di disciplina.

Tutti gli incarichi previsti nell'ambito del Settore Tecnico Federale sono deliberati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, salvo quanto previsto dall'art 24.1 dello Statuto FISPEs, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca e fatte salve eventuali altre deliberazioni specifiche adottate dal Consiglio Federale.

Tutte le attività del Settore Tecnico Federale sono definite dal "Regolamento del Settore Tecnico Federale, delle squadre nazionali e del Club Azzurro FISPEs".

Art. 59- Il Direttore Tecnico Nazionale di disciplina

59.1 Il Direttore Tecnico Nazionale di disciplina è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

59.2 Al Direttore Tecnico Nazionale di disciplina spetta il compito, in attuazione del "Regolamento del Settore Tecnico Federale, delle squadre nazionali e del Club Azzurro FISPEs" di coordinare tutte le attività previste nell'ambito della disciplina sportiva di competenza.

59.3 In particolare:

- a) presentare entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente della Federazione la relazione tecnica ed il programma di attività dell'anno successivo, l'elenco degli atleti di "interesse nazionale", il calendario dell'attività agonistica nazionale dell'anno successivo, il programma dei raduni collegiali e delle attività di monitoraggio tecnico, i criteri di selezione degli atleti per le convocazioni agli eventi agonistici internazionali;
- b) curare la selezione, degli atleti per la partecipazione alle manifestazioni internazionali, predisponendo per ogni evento appositi criteri di selezione e convocazione;
- c) monitorare la preparazione tecnica degli atleti, anche disponendo la loro convocazione, per tramite della Segreteria Generale, a raduni collegiali e incontri tecnici personalizzati;

- d) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli atleti;
- e) proporre al Presidente Federale, la lista nominativa degli atleti da convocare agli eventi internazionali;
- f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art.60 - I Tecnici Nazionali di settore

- 60.1 I Tecnici Nazionali di settore sono nominati dal Presidente Federale, previa consultazione con il Consiglio Federale e su proposta del Direttore Tecnico Nazionale di disciplina.
- 60.2 In attuazione del “Regolamento del settore tecnico federale, delle squadre nazionali e del Club Azzurro FISPEs”, ad essi spetta il compito di sovrintendere, per conto del Direttore Tecnico Nazionale di disciplina in forma individuale e/o collegiale, tutte le attività attinenti uno specifico settore tecnico della disciplina sportiva di interesse.

Art.61 - I Referenti tecnici territoriali di disciplina

- 61.1 I Referenti tecnici territoriali di disciplina sono nominati dal Consiglio Federale FISPEs su proposta dei Delegati Regionali FISPEs competenti in ciascuna Regione. A questi spetta il compito di assistere il Delegato Regionale FISPEs nella conduzione tecnica delle attività sportive organizzate sul territorio di competenza. In particolare:
- a) si interfacciano con il Direttore Tecnico Nazionale e/o i Tecnici Federali di settore per l'avvio di nuove leve;
 - b) assistono il Delegato Regionale per le attività organizzative degli eventi agonistici territoriali.

Art. 62 - I Centri Tecnici Federali

- 62.1 I Centri Tecnici Federali sono istituiti, per delibera del Consiglio Federale FISPEs, previa presentazione di apposita istanza di riconoscimento, accompagnata da un progetto tecnico e da un piano di gestione, predisposto a cura di uno o più Delegati Regionali FISPEs.
- 62.2 Possono presentare istanza di riconoscimento: un Delegato Regionale oppure due o più Delegati Regionali FISPEs di territori limitrofi.
- 62.3 Nell'ambito dei Centri Tecnici Federali possono essere promosse molteplici attività federali di natura tecnica, formativa, di ricerca e di promozione sportiva volte a creare un presidio stabile della FISPEs sul territorio nel quale il Centro Tecnico è stato istituito; in particolare, nell'ottica di potenziare le attività di ricerca di nuovi talenti tecnici, tra le iniziative attivabili all'interno di ogni Centro Tecnico Federale, è possibile costituire una “Scuola sportiva di start-up” delle discipline promosse dalla FISPEs.
- 62.4 Si rimanda all'apposito “Regolamento dei Centri Tecnici Federali FISPEs” per tutti gli adempimenti all'uopo necessari.

Art.63 –Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento Organico entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.I.P.